

del 7 settembre 2024



Verso il rinnovo dell'Accordo per il finanziamento agevolato dell'anticipo TFS e TFR

Il tavolo tecnico tenutosi lo scorso mese con la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro, ABI e INPS ha ribadito e cristallizzato l'intenzione a rinnovare l'accordo Quadro per l'anticipo del TFS e TFR da parte delle banche ai dipendenti pubblici, secondo i termini stabiliti nel 2020 e poi confermati nel 2022.

La procedura consente ai lavoratori della PA che vanno in pensione di ottenere un finanziamento agevolato fino a 45mila euro, corrispondente ad una quota parte del TFR/TFS maturato.

La misura è utile anche a chi si ritira prima di avere completato la maturazione complessiva del trattamento.

Lo schema di accordo per il rinnovo 2024 è stato già inviato alle PA coinvolte. In materia di erogazione del TFS e del TFR, lo ricordiamo, è intervenuta in passato anche la Corte Costituzionale condannando i ritardi e le attese protratte fino a sette anni e sottolineando la necessità di colmare la disparità tra dipendenti pubblici e privati relativamente ai tempi di erogazione degli importi previsti. È stata aperta da poche settimane anche una petizione, tuttavia ad oggi, non ci sono novità di legge in materia. Tra l'altro, per il 2024 si è esaurito anche il plafond INPS che permette di richiedere l'anticipazione integrale del TFS a tassi agevolati.

Per cui, ad oggi, l'unica opzione per ottenere una prima quota del proprio Trattamento di Fine Servizio in attesa che maturino i tempi di legge (possono passare anche alcuni anni), è proprio l'anticipo bancario tramite convenzione, sebbene siano poche le banche che vi aderiscono.

La normativa relativa alle vittime del dovere presuppone l'esposizione a un rischio eccedente quello ordinario inerente all'attività lavorativa

Il riconoscimento dello status di vittima del dovere, e del conseguente diritto all'inserimento nell'elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, ex art. 3, comma 3, ai fini dell'attribuzione dei benefici assistenziali previsti dalla legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, presuppone l'esposizione, al momento del sinistro, a un rischio eccedente quello ordinario inerente all'attività lavorativa.

Il principio è enunciato nella Sentenza n. 1092/2021 del 19 giugno 2024 con la quale la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha respinto il ricorso prodotto da un appartenente alle Forze dell'Ordine rimasto ferito in un incidente stradale essendo stato investito da un'auto proveniente dal suo stesso senso di marcia mentre si era portato al centro della strada per intimare l'alt ad un veicolo proveniente dal senso opposto.

Interessante è soprattutto la ricostruzione normativa operata dai giudici di piazza Cavour, i quali, nella motivazione della sentenza in esame, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24592, 9322 del 2018; Cass., Sez. U., 2 giugno 2017, n. 15484 e numerosissime successive conformi) chiariscono i criteri applicativi della normativa relativa alle vittime del dovere.

Secondo i giudici della Cassazione, la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Il successivo comma 564 dell'articolo 1 precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emanato, con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento:

- a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206;
- b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
- c) per particolari condizioni ambientali o operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Da tale quadro normativo, argomenta la Suprema Corte, si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 della Legge n. 266/2005 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere e nel successivo comma 564 i benefici che spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.

Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.

È stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.

Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.

E', dunque, essenziale – che la vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio -, che è un concetto aggiuntivo e specifico.

La nozione di «particolari condizioni ambientali o operative» è stata chiarita dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: «... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto li dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».

Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia Comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Cassazione ha sentenziato il rigetto del ricorso per la mancanza, nel caso esaminato, delle circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto li dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto.

Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 179. Retribuzione del congedo parentale attuazione immediata art. 34 D.lgs. 151/2001

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 5 settembre u.s. al Sen. Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione:

“Preg.mo Signor Ministro,

La legge di Bilancio 2024 all'art. 1 comma 179, ha introdotto un sensibile miglioramento nel trattamento economico in materia di congedo parentale, prevedendo che, “All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» fossero sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023”.

Purtroppo, ad oggi, per tutto il Comparto Sicurezza e Difesa tale previsione non trova ancora applicazione per la mancanza di una nota di riscontro dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico sollecitato dalle Amministrazioni interessate.

In merito, infatti, occorre precisare che, con nota n. 555/V-RS/Area 2 A/01/137 prot. 0011485 del 30 maggio 2024, l'Ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento della P.S., a seguito delle richieste di chiarimenti da parte di questa Segreteria Nazionale, ha rappresentato che la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato che “la tematica, proprio alla luce delle novità da ultimo introdotte dalla legge di bilancio per il 2024, è stata nuovamente portata all'attenzione dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.)

In tale sede, in particolare, la Direzione centrale in parola – che aveva già chiesto delucidazioni al medesimo Organismo in occasione dell'estensione apportata con la legge di bilancio 2022 – ha evidenziato la circostanza per la quale, sebbene la possibilità di imputare 45 giorni di congedo parentale al congedo straordinario consenta al personale della Polizia di Stato di mantenere il trattamento economico intero, in luogo del trattamento all'80% e, poi,

al 60% previsto dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, come da ultimo riformulato, (l'elevazione retributiva prevista da quest'ultima disposizione copre un periodo più ampio, pari a due mesi).

Al riguardo l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.), con nota del 27 marzo u.s., ha rappresentato che, in continuità con il precedente orientamento espresso sulla materia, si ritiene che per il personale di cui trattasi, gli indicati benefici previsti dal novellato articolo 34 (80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e 60 per cento della retribuzione — ovvero 80 per cento per il solo 2024 — nel limite massimo di un ulteriore mese) debbano ritenersi assorbiti per i primi 45 giorni dal più favorevole trattamento (congedo straordinario con retribuzione intera) previsto in sede negoziale, ferma restando l'applicazione dell'ulteriore beneficio del 60 per cento della retribuzione (ovvero dell'80 per cento per il solo anno 2024) introdotto dal già richiamato art. 1, comma 179, della legge 213/2023, per l'eventuale residuo periodo di fruizione del congedo parentale (15 giorni) nell'arco temporale di massimo due mesi considerato da detta norma, non essendo previsto per tale periodo un trattamento più favorevole in sede negoziale. L'I.G.O.P., inoltre, ha ritenuto di interessare sulla questione anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, del cui parere si è tutt'ora in attesa, considerato che la problematica assume carattere più generale, interessando anche il personale delle altre Forze di polizia e le Forze armate destinarie di analoga disposizione, attesa la natura dei benefici di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, considerato che questo ritardo nell'applicazione della norma ha provocato per moltissimi un danno irrecuperabile (si pensi a tutte quelle situazioni in cui i bambini hanno superato i 6 anni di età), senza, almeno in questa sede, voler individuare le responsabilità tecniche per la mancata definizione del procedimento occorrente all'applicazione della citata norma, siamo ad evidenziare che rimane, sicuramente, la responsabilità politica per non aver dato corso ad una chiara volontà del Governo finalizzata a dare sostegno alle famiglie in un momento in cui il nostro Paese segna una delle più gravi crisi di natalità, dovuta proprio alle difficoltà economico-organizzative per gestire la complessa fase di crescita dei bambini, dovendola conciliare con i tempi dettati dal mondo del lavoro e dalla grave crisi che lo contrassegna.

Ecco perché siamo a richiedere un autorevole intervento della S.V., e del Signor Ministro dell'Interno che legge per conoscenza, al fine di dare una pronta conferma che il diritto a fruire dei suddetti benefici abbia piena cittadinanza anche per tutte le famiglie degli appartenenti alla Polizia di Stato e al Comparto Sicurezza e Difesa, atteso che, buona parte del personale interessato dalla normativa citata si trova già nella condizione di usufruire del beneficio in argomento. Ciò in quanto, avendo fruito dei primi 45 giorni di congedo parentale a retribuzione intera, in assenza dell'applicazione della richiamata norma, rischiano la liquidazione dei successivi 15 giorni al 60% anziché all'80%, comportando una significativa perdita di parte della retribuzione. Il tutto, inoltre, vanificando lo sforzo che il Governo ha profuso a favore della genitorialità per le famiglie degli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti e sensi di rinnovata stima.”

Le novità del Ddl Nordio

Della cancellazione del reato di abuso di ufficio e dei suoi effetti abbiamo diffusamente parlato nel precedente numero di questo notiziario, precisando che in contemporanea è stato reintrodotta il reato di peculato per distrazione all'interno del decreto svuotacarceri. La nuova figura di reato prevede che “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”

Ma il Ddl “Nordio” contiene altre norme alle quali occorre accennare per completare l'informazione sulle ultime novità in materia di giustizia.

In primo luogo, il legislatore limita a condotte particolarmente gravi il reato di traffico di influenze, aumentandone la pena minima, che passa da un anno a un anno e sei mesi. In particolare, l'aggiornamento della fattispecie di reato comporta che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere utilizzate e non vantate, mentre l'utilità data o promessa in alternativa al denaro è solo economica.

Novità anche per i giornalisti, che potranno pubblicare solo le intercettazioni il cui contenuto sia “riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”. I PM e i giudici dovranno stralciare dai brogliacci e dai loro provvedimenti i riferimenti alle persone terze estranee alle indagini. Viene eliminata, poi, per le sentenze di assoluzione che riguardano reati di “contenuta gravità”, la possibilità di ricorrere in appello per l'accusa. Una strada già tentata in passato con la riforma Pecorella bocciata dalla Corte costituzionale. Potranno essere impugnate dal PM, invece, le assoluzioni per i reati più gravi, compresi quelli del Codice Rosso.

Sarà un collegio di tre giudici, non più un solo magistrato, a decidere, durante le indagini, l'applicazione della custodia cautelare in carcere, previo interrogatorio dell'indagato, tranne se ricorre il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o se si tratta di reati gravi commessi con l'uso di armi o con altri mezzi di violenza personale

L'informazione di garanzia dovrà obbligatoriamente contenere una “descrizione sommaria del fatto”, oggi non prevista. E la notificazione dovrà avvenire con modalità che tutelino l'indagato.

Per i processi di mafia, il rischio di nullità era legato al fatto che la legge prevede che i giudici popolari non debbano avere più di 65 anni. Il ddl, con una norma di interpretazione autentica, stabilisce che il requisito anagrafico si riferisce solo al momento della nomina.

Diritto all'oblio oncologico

L'oblio oncologico è definito dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un'adozione e per l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

L'interessato, già paziente oncologico, può presentare un'apposita istanza, debitamente documentata, inviando il previsto modello ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.

La domanda può essere presentata decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva, ma possono essere previsti termini inferiori di guarigione per specifiche patologie oncologiche.

Invero, qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, la domanda può essere presentata decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva.

Per "conclusione del trattamento attivo" della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Oltre ai dati anagrafici, è necessario fornire la documentazione medica relativa alla richiesta di oblio, utilizzando il modello appositamente previsto che è corredato anche dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Il certificato di oblio oncologico deve essere redatto usando il previsto modello e deve contenere l'indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale e della residenza dell'interessato, senza ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati.

L'istanza di oblio oncologico deve essere conservata per dieci anni dalla presentazione della stessa, mentre la certificazione per dieci anni dalla ricezione. Pertanto, una volta decorso tale termine, il titolare deve procedere alla cancellazione della predetta documentazione.

L'art. 5, comma 4 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 stabilisce che il soggetto incaricato della vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di oblio oncologico è il Garante per la protezione dei dati personali.

Questo vale sia per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici sia per quelli effettuati da soggetti privati.

Inoltre, l'Autorità è chiamata a svolgere anche un ruolo proattivo di sensibilizzazione e informazione; ciò specialmente in relazione alla particolare delicatezza del tema e alle ricadute che determina su un'ampia platea di interessati.

Al riguardo, sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è presente un compunto vademecum alla cui lettura rimandiamo per tutte le ulteriori specificazioni con riguardo ai divieti di assumere informazioni concernenti le patologie oncologiche pregresse per la determinazione delle condizioni di accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi e alle procedure adottive concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

Il Vademecum è consultabile al seguente link:

<https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10044898>

Entrata in vigore della L. 9 agosto 2024, n. 114. Esigenza di estendere al personale della Polizia di Stato le modifiche al Codice dell'ordinamento Militare in materia di scrutini per l'avanzamento in carriera

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 3 settembre u.s. al Ministro dell'Interno, Pref. Matteo Piantedosi:

"Pregiatissimo Signor Ministro,

lo scorso 26 agosto è entrata in vigore la L. 114/2024, pubblicata sulla G.U. n. 187 del 10 agosto precedente che, come recita la rubrica di intitolazione, ha introdotto "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

Per quanto più interessa l'art. 7 della citata novella è intervenuto sull'art. 1051 del Codice dell'Ordinamento Militare, rimuovendo dalle cause ostative all'avanzamento in carriera la richiesta di rinvio a giudizio. Pertanto, da oggi l'esclusione dalla valutazione per la promozione dei militari opera solo in presenza di una sentenza di condanna in primo grado – anche se emessa a richiesta delle parti – per delitto non colposo, ovvero l'emissione di un decreto penale di condanna.

Una scelta legislativa a cui non possiamo non plaudire, perché muove un ulteriore passo verso l'affermazione di un modello ordinamentale più rispondente ai principi costituzionali che presidiano la presunzione di innocenza, alla base della quale non deve essere risultata estranea la constatazione dell'impressionante numero di processi che si concludono accertando l'innocenza, o non accertando la sussistenza della responsabilità penale, degli imputati che appartengono ad amministrazioni del Comparto e nella fattispecie a quelle militari.

C'è però a questo punto da chiedersi perché questo più che opportuno correttivo abbia interessato il solo personale militare, non potendo gli effetti della novella essere estesi anche al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria che a tacer d'altro, in termini quantitativi, sono sicuramente più esposti ad iniziative giudiziarie di quanto non lo sia il personale delle Forze armate.

Siamo quindi alle prese con un ennesimo disallineamento nelle regole che presidiano la progressione in carriera all'interno del Comparto Sicurezza e Difesa per effetto del quale, ad esempio, nel caso in cui un Carabiniere ed un Poliziotto fossero rinviati a giudizio, il primo potrebbe avvalersi della norma di salvaguardia testé commentata ed otterrebbe la promozione o la denominazione di Coordinatore con le corrispondenti tangibili ricadute retributive, e

l'altro, invece, dovrebbe attendere la conclusione del processo. Senza contare poi che in caso di condanna il Carabiniere manterrebbe la denominazione e/o la diversa qualifica medio tempore acquisita, mentre l'avanzamento del Poliziotto verrebbe ulteriormente differito durante la pendenza della valutazione disciplinare del suo agito.

Amareggiati da questo ennesimo disallineamento, ci chiediamo che senso abbia ancora insistere a mantenere un Comparto che vede sistematicamente calpestati i principi fondativi di uniformità retributiva ed equiordinazione nello sviluppo di carriera, erosi da sistematiche fughe in avanti, e che a causa delle sostanziali differenze nelle missioni istituzionali delle Amministrazioni che ne fanno parte, e delle rispettive differenti esigenze del relativo personale, provoca defatiganti appesantimenti nelle trattative contrattuali e nei lavori preparatori di provvedimenti normativi su temi ordinamentali.

Una costruzione obsoleta che, tra l'altro, relega la discussione parlamentare sulle materie di interesse della Polizia di Stato nell'angusto recinto della Commissione Affari Costituzionali, e fa da argine all'istituzione di una Commissione Affari Interni che appare come la naturale sede dove poter trattare, in generale, di questioni attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica così come la Commissione Difesa tratta gli affari afferenti ai militari senza nessun appesantimento di altre materie.

Ma per tornare all'intervento legislativo da cui ha preso le mosse questa nostra dolente critica, detto che non disponiamo di elementi per poter comprendere le ragioni che hanno indotto a limitare al solo personale militare il più favorevole nuovo regime normativo in narrativa, riteniamo che l'Autorevole destinatario della presente, nella sua duplice veste di componente di rilievo della compagine governativa e, soprattutto, di Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, in quanto tale garante anche dell'uniformità negli assetti ordinamentali delle diverse forze di polizia, sia munito delle prerogative per poter dare avvio ad un percorso di recupero della lamentata disomogeneità, perdurando la quale si acuirebbe lo scoramento del personale della Polizia di Stato, avvilito da una percezione di eccessiva distanza dell'apparato dalle proprie rivendicazioni che in più occasioni abbiamo avuto modo di lamentare.

E, in pari tempo, dovremmo prendere atto di come, sebbene gli argomenti ordinamentali trattati dalla novella legislativa siano stati oggetto, anche di recente, di nostre puntuali sollecitazioni rimaste inesitate, sia venuta a mancare, o abbia subito un preoccupante deterioramento, la cabina di regia che avrebbe dovuto, come da intese, lavorare per migliorare le condizioni lavorative del personale della Polizia di Stato, attenuando le disutilità scaturenti da impianti normativi vetusti.

Non avremmo a quel punto alternative a modificare il nostro approccio, e dovremmo così spostare il piano della dialettica verso un orizzonte esterno.

Conoscendo la Sua capacità di individuare percorsi in grado di offrire soluzioni pragmatiche anche a problematiche estremamente complesse, e confidando sulla Sua comprovata sensibilità ogni qualvolta si discute di ambiti concernenti le condizioni di lavoro ed il benessere del personale, confidiamo di poter a breve avere concreti riscontri circa le istanze da noi rappresentate.

Nell'attesa voglia gradire cordialissimi saluti e sensi di elevata e rinnovata stima."


SCOPRI MAGGIORI DETTAGLI
sulla **CONVENZIONE**
LUCE & GAS

RECAL
ENERGIA

STULP

SINDACATO
Italiano Unitario dei Lavoratori della
POLIZIA

info@recalenergia.it



Se devi espletare le pratiche per la Dichiarazione di Successione hai bisogno di assistenza qualificata

Dal **1° Gennaio 2019** la presentazione della **dichiarazione di successione** e delle relative domande di volture catastali deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, per i quali è necessaria apposita abilitazione

Il servizio di assistenza fiscale del Siulp è abilitato all'invio telematico della dichiarazione di successione

I colleghi che curano il servizio sono in grado di rispondere al meglio nella fase di predisposizione ed elaborazione della dichiarazione di successione seguendo le modalità previste dalla normativa vigente, fornendo anche **servizio di assistenza**

Per maggiori informazioni chiama il **n. 331 369 90 97 Iaffaldano** oppure invia una e-mail a **assistenzafiscale@siulp.it**

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 36/2024 del 7 Settembre 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123